



Allegato 3 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (RS 748.215.1)

Requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature

per gli aeromobili della categoria speciale,

Sottocategoria Storici

Edizione 1: 12.06.2015

Entrata in vigore: 15.07.2015

Indice

1	Natura giuridica.....	3
2	Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali	3
3	Requisiti di navigabilità supplementari	4
4	Restrizioni operative	5
5	Marche.....	5

1 Natura giuridica

Le presenti requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alla marcature (NEI) costituiscono l'allegato 3 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili.

2 Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali

- 2.1 La costruzione degli aeromobili che non rientrano nei numeri da 2.2 a 2.4 deve risalire almeno a 35 anni prima della presentazione della domanda di marcature nella matricola svizzera degli aeromobili e il loro certificato di tipo civile almeno a 50 anni prima.
- 2.2 La costruzione degli ex aeromobili militari deve risalire almeno a 35 anni prima della presentazione della domanda di marcature nella matricola svizzera degli aeromobili e il loro certificato di tipo, qualora esistente, almeno a 50 anni prima.
- 2.3 Gli aeromobili delle Forze aeree svizzere ritirati dal servizio devono presentare un interesse storico in relazione al loro ruolo nelle Forze aeree.
- 2.4 Le riproduzioni di aeromobili storici («Replica») devono essere realizzate a livello industriale, in serie limitate secondo piani originali, impiegando gli stessi materiali dell'originale in modo tale che l'aeromobile corrisponda al modello storico per struttura e configurazione esterna. Eventuali differenze a livello di costruzione sono certificate se aumentano la sicurezza o se causate dalla sostituzione con materiali o componenti almeno equivalenti.

Gli aeromobili con propulsione a getto non possono essere certificati in virtù dei numeri 2.1 e 2.2.

- 2.5 Gli aeromobili storici devono essere pienamente conformi ai documenti di tipo originari. Ogni modifica a posteriori deve essere approvata dall'UFAC oppure dall'autorità aeronautica di un precedente Stato d'immatricolazione.
- 2.6 L'equipaggiamento degli aeromobili storici deve adempiere le requisiti di navigabilità civili per il tipo di certificazione previsto.
- 2.7 Disposizioni transitorie:

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente ordinanza che, conformemente all'allegato II al regolamento (CE) n. 216/2008, sono esclusi dal campo d'applicazione di tale regolamento e certificati in Svizzera nella categoria standard, restano classificati in questa

categoria a prescindere dall'adempimento dei criteri di cui al numero 2.1 per gli aeromobili storici.

Su richiesta scritta dell'esercente e tenuto conto delle debite conseguenze, si può procedere alla classificazione dell'aeromobile nella sottocategoria Storici.

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili nella sottocategoria Storici al momento della pubblicazione della presente modifica restano classificati in tale categoria a prescindere dall'adempimento dei criteri di cui al numero 2.1 per gli aeromobili storici.

3 Requisiti di navigabilità supplementari

3.1 Per gli aeromobili storici non è richiesta la certificazione del tipo.

3.2 Ai fini della valutazione della navigabilità, occorre produrre i seguenti documenti in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese:

Storia dell'aeromobile:

- a. incarto tecnico preesistente o indicazioni equivalenti;
- b. dati concernenti la manutenzione dell'aeromobile effettuata in precedenza;
- c. indicazioni sulle ore di esercizio dalla messa in esercizio e dall'ultima revisione generale della cellula, del motore e dell'elica;
- d. elenco di eventuali limiti di funzionamento della cellula, dei motori, delle eliche e di altri componenti;
- e. indicazioni sulle modifiche e riparazioni effettuate;
- f. indicazioni sull'adempimento delle direttive sulla navigabilità.

Descrizione dell'aeromobile:

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali, inclusa la proiezione a tre viste quotata;
- c. documenti di manutenzione necessari a garantire la manutenzione regolare;
- d. eventuali altre indicazioni concernenti caratteristiche speciali.

Descrizione del motore:

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali e limiti d'esercizio;
- c. documenti di manutenzione necessari a garantire la manutenzione regolare;
- d. nel caso di motori non sottoposti a esame del tipo: le indicazioni fondamentali per la valutazione dell'usura e dello stato del motore e dei suoi accessori devono essere

riportate distintamente.

Descrizione dell'elica:

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali (diametro, passo, angolo d'incidenza), limiti d'esercizio;
- c. documenti di manutenzione necessari a garantire la manutenzione regolare;

Manuale di volo (AFM/RFM):

L'esercente deve presentare all'UFAC, per riconoscimento, un manuale di volo contenente istruzioni, procedure e limitazioni necessarie all'esercizio sicuro dell'aeromobile. Tale manuale deve essere redatto secondo le basi operative precedenti e, se necessario, adeguato in base all'esperienza operativa. L'esercente deve presentare all'UFAC, per riconoscimento, ogni ulteriore modifica del manuale prima di ogni nuova messa in servizio dell'aeromobile.

Una copia integrale del manuale di volo deve essere depositata presso l'UFAC.

Programma di manutenzione e di controllo:

L'esercente deve redigere un programma di manutenzione e di controllo e, se necessario, adeguarlo in base all'esperienza operativa. Deve presentare all'UFAC, per riconoscimento e deposito, una copia integrale del programma come pure eventuali modifiche.

4 Restrizioni operative

- 4.1 I voli secondo le regole del volo a vista notturno (NVFR) e secondo le regole del volo strumentale (IFR) sono consentiti soltanto se l'equipaggiamento minimo dell'aeromobile adempie le requisiti attuali del genere d'esercizio previsto e se è provato, tramite direttive operative sotto forma di manuali, istruzioni e marcature, che il tipo di aeromobile in questione era stato certificato già precedentemente per questo genere d'esercizio.

5 Marcature

- 5.1 All'interno dell'aeromobile, in modo ben visibile a tutti gli occupanti, deve essere apposta una targhetta con la seguente scritta permanente:

HISTORIC

Un'autorizzazione di volo è stata rilasciata per il presente aeromobile della categoria speciale, sottocategoria Historic. L'aeromobile è soltanto parzialmente conforme alle norme internazionali.

- 5.2 La seguente marcatura, formata da caratteri aventi un'altezza minima di 30 mm, deve essere apposta in modo ben visibile sulla parte esterna in corrispondenza dell'accesso:

HISTORIC

Berna, 24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard